



**ODCEC**

Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Macerata e Camerino

# COMMISSIONE DI STUDIO “TERZO SETTORE”

**Circolare del 12 febbraio 2019**

**Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità**

**degli Enti del Terzo Settore per contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni**

**in scadenza il 28 febbraio 2019**

**Obblighi diversi per le imprese che ricevono contributi pubblici**

*Componenti e redattori del documento*

*Domenico MUCCI (Presidente della Commissione)*

*Giorgio Gentili (Delegato del Consiglio dell'Ordine)*

*Fabio ROCCI*

*Stefano QUARCHIONI*

*Samuela MOSCA*

*Alberto CAVALLARO*

*Stefania MORRESI*

*Antonella FERMANI*

*Alfredo BENEDETTI*

## COMMISSIONE "TERZO SETTORE"

Con la presente circolare la **Commissione Terzo Settore dell'ODCEC di Macerata e Camerino** segnala ai Colleghi che **il prossimo 28 febbraio scattano nuovi obblighi informativi per tutti gli enti del terzo settore che nell'anno 2018 hanno incassato, da Pubbliche Amministrazioni ed Enti assimilati, contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualsiasi genere, pari o superiore a 10.000,00 euro**, in base alla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (articolo 1, commi 125-129), operativa dall'1/1/2019.

Tale obbligo è stato evidenziato e approfondito dalla **Circolare n. 2 dell'11/1/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, che alleghiamo alla presente.

Sono interessati da tale adempimento:

- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente (art. 13, legge n. 349 del 1986);
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (art. 137, Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005);
- le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997);
- le imprese (con modalità e tempi diversi).

Per nuovi obblighi informativi, di trasparenza e pubblicità, si intende la pubblicazione, sul sito internet dell'Associazione oppure in mancanza su portali digitali dell'Ente (pagina web o Facebook) o della Rete associativa di cui fa parte, dei seguenti dati: **denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata (o somme incassate per diversi rapporti giuridici), data di incasso e causale.**

Sui "vantaggi economici di qualsiasi genere" ricevuti da Pubbliche Amministrazioni la Circolare del MLPS fa alcune precisazioni. Ad esempio per "**incarichi retribuiti**" si intendono le somme ricevute che abbiano natura di corrispettivo, quindi anche le fatture emesse e rimosse a carico di Enti pubblici, a fronte di una prestazione erogata. **Tra i contributi da dichiarare rientrano anche le somme percepite a titolo di cinque per mille.**

**Il vantaggio ricevuto da parte delle P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali** (come nel caso - molto frequente - di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile); ai fini della quantificazione del vantaggio economico ricevuto si dovrà far riferimento al valore

dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene (ad es. per un immobile in comodato: il valore dell'affitto figurativo annuale).

Si ribadisce che le somme da dichiarare sono quelle effettivamente incassate, quindi con il **criterio di cassa**, oltre a quelle figurative.

**Una precisazione sul limite di 10.000,00 euro** (al di sotto del quale non c'è alcun obbligo di trasparenza): nella suddetta somma vanno ricomprese tutte le somme riscosse nell'anno e quelle figurative, per un ammontare pari o superiore a 10.000,00 euro. Detto limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti - anche da enti diversi - e non alla singola erogazione.

Naturalmente la scadenza del 28 febbraio rimane anche per gli anni successivi.

La norma non prevede sanzioni specifiche ma solo un obbligo di vigilanza da parte delle stesse P.A. che erogano i benefici. Infatti, il controllo spetta alle amministrazioni pubbliche che erogano le risorse finanziarie o concedono l'uso di beni immobili o strumentali, la verifica, da un lato, del corretto impiego delle risorse concesse, dall'altro, il rispetto degli obblighi di trasparenza.

Da segnalare infine che **anche le imprese** (comprese le cooperative/imprese sociali che fanno parte degli Enti del Terzo Settore) **hanno un nuovo obbligo di trasparenza e pubblicità dei contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni**. L'adempimento di tale obbligo avviene **attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio**.

Solo che per le imprese la sanzione c'è ed è importante segnalarla: **in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza (nella nota integrativa) la sanzione consiste nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute**.

**Allegata Circolare del MLPS n. 2 dell'11/1/2019.**